

STATUTO

GLOBALMED - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CERCOLA NA VIA DON GIOVANNI
MINZONI 302

Numero REA: NA - 1078880

Codice fiscale: 10074451211

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-07-2022 - Statuto completo	2
--	---



Marco Marini
Notaio

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Articolo 1

La cooperativa ha la seguente denominazione sociale: **"Global-Med - Società cooperativa sociale"**.

Articolo 2

Alla cooperativa si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili, ai sensi dell'articolo 2519, ultimo comma, codice civile.

Articolo 3

La cooperativa ha sede nel Comune di Cercola (NA), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato nel comma precedente con semplice decisione del consiglio di amministrazione che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato nel comma precedente.

La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sociale, sia in Italia che all'estero.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060, salvo proroga o anticipato scioglimento nei modi e termini di legge.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

Articolo 5

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata di servizi socio sanitari, socio educativi e culturali e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142. Conseguentemente la tutela dei soci viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi

Allegato "A"
al n. 3802
di raccolta

in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Riguardo ai rapporti mutualistici con i soci la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi non soci.

La cooperativa non ha fini di lucro ed è retta e disciplinata dai principi di mutualità.

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto, secondo quanto previsto dalla legge 8 novembre 1991 n.381:

- l'organizzazione e la gestione dei mezzi e dei servizi sanitari con riguardo al settore cura, riabilitazione e prevenzione, case di cura e ricovero per anziani o portatori di handicap, day hospital, cliniche e centri specializzati per trattamenti di fisiokinesiterapia (FKT), riabilitazione motoria e neuromotoria e per trattamenti medici e chirurgici di qualsiasi specie per la cura e la prevenzione o il trattamento di tutte le patologie sia ambulatoriale sia domiciliare, PTRI, comunità terapeutiche, laboratori di analisi cliniche, indagini radiologiche, centri socio-educativi, residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), centro sociale e polifunzionale, comunità di pronta e transitoria accoglienza, comunità educativa a dimensione familiare, casa famiglia, comunità alloggio, gruppo appartamento, comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini, casa di accoglienza per donne maltrattate, casa protetta per donne vittime di tratta e/o sfruttamento, centro antiviolenza, servizio di mediazione familiare, centro per le famiglie, casa albergo, comunità tutelare per persone non autosufficienti, casa alloggio, nido e micronido d'infanzia, laboratorio di educativa territoriale, servizio di mediazione culturale, servizi integrativi al nido, servizio di assistenza scolastica, assistenza infermieristica domiciliare, assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari, assistenza domiciliare socio-assistenziale e tutto quant'altro attiene in termini di servizi reali e integrati al settore socio-sanitario-assistenziale in genere;
- l'esercizio, avvalendosi di personale all'uopo abilitato, dell'attività di riabilitazione e fisiokinesiterapia (FKT) domiciliare, in proprio, fornendo direttamente all'utenza interessata personale qualificato; per conto terzi, fornendo personale qualificato a centri di riabilitazione operanti in regime di accreditamento con strutture pubbliche;
- la formazione e l'aggiornamento professionale nei settori di attività mediante l'organizzazione e la gestione in proprio e conto terzi di corsi, seminari, workshop, convegni, congressi e tavole rotonde;
- la prestazione di consulenza e collaborazione nei settori di attività suindicati e anche nella programmazione, organizzazione e gestione del lavoro per conto terzi;

- la partecipazione a gare pubbliche relative alle suindicate attività.

La cooperativa persegue il proprio scopo attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della legge n.381/1991 e attraverso lo svolgimento delle attività d'impresa indicate in questo capoverso, finalizzate all'inserimento e all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lettera b) e 4 della legge 381/1991, e ha altresì per oggetto:

- l'attività di trasporto in genere, sociale e sanitario in particolare, mediante ambulanza o autoveicoli attrezzati a favore di categorie di persone svantaggiate nonché di portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale; unità mobile di strada;
- l'organizzazione e la gestione dell'attività di telesoccorso, di telefonia sociale, servizio di pronto intervento sociale, segretariato sociale;
- il confezionamento e la fornitura di pasti preparati e di bevande anche sotto forma di catering, bouquetin e mense ad enti pubblici o privati, comunità e privati;
- l'organizzazione e la gestione della fornitura di servizi di pulizia, di disinfestazione e derattizzazione, presso privati, enti privati ed enti pubblici;
- la gestione e l'organizzazione di servizi di manutenzione impianti civili e industriali nonché di aree verdi attrezzate e/o di spazi coperti;
- la gestione e organizzazione di servizi parcheggio e/o custodia di aree esterne e/o di fabbricati, portierato;
- la gestione di impianti e strutture sportive sia di natura pubblica che privata;
- consulenza aziendale in genere;
- elaborazione dati contabili per conto terzi;
- l'acquisizione e la gestione di attività aventi a oggetto bar, ristorazione e similari con somministrazione al pubblico di cibi e bevande alcoliche e non.

La cooperativa potrà, inoltre, svolgere l'attività nei settori dell'assistenza sociale, nella formazione professionale diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché ai componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari e all'istruzione, promuovere iniziative e attività finalizzate a ricercare soluzioni etiche e sociali a vantaggio delle persone disagiate di qualunque provenienza e religione con particolare riguardo agli ambiti psicologico, sociale, riabilitativo, cognitivo, biologico e statistico e pertanto:

- interessare l'opinione pubblica ai problemi delle persone che versano in condizioni di disagio, mediante conferenze, convegni, dibattiti, seminari di studio, iniziative editoria-

li e audio-televisivi;

- sollecitare gli interessi delle autorità ai problemi delle persone disagiate per assicurare loro una vita decorosa conforme alla dignità umana;
- promuovere iniziative per l'inserimento sociale, culturale professionale, politico-istituzionale ed economico delle persone disagiate, interessando tutte le componenti sociali con particolare riferimento al mondo giovanile;
- promuovere la diffusione della conoscenza scientifica e tecnica derivante dagli studi condotti e dalle ricerche svolte da qualsiasi istituzione, pubblica o privata, italiana e straniera, mediante la pubblicazione di saggi, riviste, nonché documenti divulgativi di cui la cooperativa accerti, con assoluto rigore, l'elevato valore culturale e scientifico;
- promuovere l'attività didattica, l'istruzione e la formazione di orientamento e di aggiornamento professionale attraverso l'organizzazione di corsi rivolti ai soggetti disagiati, ai loro familiari e tutori nonché a psicologi, medici, pedagogisti, terapisti, fisioterapisti, logopedisti, psicomotricisti, a tutti gli altri addetti del settore educativo - riabilitativo e a insegnanti di ogni ordine e grado;
- l'inserimento socio-lavorativo di persone appartenenti alle fasce deboli e l'esercizio di una o più delle attività agricole zootecniche, forestali, florovivaistiche, di agriturismo, di fattoria didattica, di apicoltura e di acquacoltura, operanti nei settori di utilità sociale.

In riferimento alla circolare n.153/96 del giorno 8 novembre 1996 la cooperativa opererà in modo tale che le attività di tipo a) e b) richiamate dall'articolo 1 della legge 381/91 e descritte nell'oggetto sociale, siano tra loro funzionalmente collegate e con un'organizzazione amministrativa che prevede la separazione delle gestioni relative alle attività di tipo a) e b) esercitate.

La cooperativa potrà operare sia in Italia sia all'estero, accedere a finanziamenti previsti da leggi comunitarie, statali e regionali per l'attuazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà partecipare ad A.T.I., assumere appalti da enti pubblici e privati e da privati, compiere operazioni commerciali, bancarie, ipotecarie e immobiliari connesse alle attività principali nonché assumere, direttamente o indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre imprese, in consorzi e in enti in genere, costituiti o da costituire, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e si tratti di attività non prevalente ma esclusivamente accessoria e strumentale al conseguimento dell'oggetto stesso, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo 385/1993.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-

li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo

tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà emettere altri strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato nel rispetto della normativa vigente.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività finalizzata direttamente ed indirettamente al conseguimento degli scopi sociali. Potrà chiedere contributi e sovvenzioni agli Enti pubblici europei, nazionali, regionali, provinciali e comunali.

TITOLO III

SOCI

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci le persone fisiche:

- che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto sociale ovvero che, per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possono collaborare, con la loro attività lavorativa, al raggiungimento dei fini sociali;
- che, nella domanda di ammissione, si impegnino ad osservare lo statuto della società e le deliberazioni dei suoi organi, ed a favorire il conseguimento dello scopo sociale;
- che siano in possesso di ogni altro requisito inderogabilmente richiesto dalla legge.

Possono altresì essere soci finanziatori soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nei limiti previsti dall'art. 2527 cod. civ.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa ai sensi di legge.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie.

Art. 7 - Soci lavoratori

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 - Categoria speciale di soci operatori

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 6) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

I soci operatori devono essere almeno pari ad 1/3 (un terzo) della compagine sociale.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), il consiglio di amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza

con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

- a) la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- b) i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
- c) il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 25, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 17 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.18 del presente statuto:

- a) nel caso di interesse alla formazione: l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) nel caso di interesse all'inserimento nell'impresa: l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci operatori ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo ammi-

nistrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti

di cui all'articolo 6 del presente statuto.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del Consiglio di Amministrazione nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 9 - Soci volontari

Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per la società a responsabilità limitata.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dai relativi articoli del codice civile. La cooperativa può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.

Articolo 11

La prestazione di lavoro del socio cooperatore e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da appositi regolamenti interni, redatti dal consiglio di amministrazione ed approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.

I regolamenti interni potranno definire altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

I regolamenti interni potranno definire inoltre le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

I regolamenti interni dovranno definire comunque la tipologia

dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; essi dovranno contenere in ogni caso quanto previsto dalla legge e dovranno essere depositati nei modi e termini di legge presso gli uffici pubblici competenti.

I regolamenti interni potranno prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato, rispettivamente, in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa. Gli stessi regolamenti interni stabiliranno il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all'ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.

E' facoltà della cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.

Articolo 12

Chi intenda essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta dalla quale dovranno risultare:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio, codice fiscale, cittadinanza; se cittadino straniero alla domanda dovrà essere allegata copia di idoneo permesso di soggiorno in Italia;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con gli appositi regolamenti, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
- c) l'ammontare del capitale che intende sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto;
- d) la dichiarazione di non esercitare in proprio impresa in concorrenza con quella della cooperativa ai sensi di legge.

Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dovrà:

- obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti

ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

- obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dai regolamenti interni, ferme restando le esigenze della cooperativa e nel rispetto delle norme di legge in materia.

Articolo 13

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura del consiglio di amministrazione nel libro soci.

La procedura di ammissione è regolata dalle disposizioni di cui all'articolo 2528 codice civile e dalle altre norme di legge in materia.

Articolo 14

Il nuovo socio dovrà sottoscrivere la quota di capitale che dovrà essere versata ai sensi di legge.

Dovrà altresì versare immediatamente l'eventuale sopraprezzo, determinato dall'assemblea giusta la previsione dell'articolo 2528 codice civile.

Il socio che non esegue in tutto o in parte il pagamento della quota sottoscritta può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'articolo 2533 codice civile.

I soci sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

Articolo 15

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la cooperativa, è quello risultante dal libro dei soci.

Ciascun socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione - Morte - Cessione quote

Articolo 16

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o morte o per ogni altra causa prevista dalla legge.

Articolo 17

Il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e comunque quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare e personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il rapporto di lavoro con la cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto ad iniziativa della cooperativa o la prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro, nel rispetto comunque delle limitazioni di legge in materia.

Il recesso non può essere parziale.

Si applicano al recesso le disposizioni previste dall'art. 2532 codice civile e dalle altre norme di legge in materia.

Articolo 18

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, può aver luogo:

1. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
2. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
3. nei casi previsti dall'articolo 2286, codice civile;
4. nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, codice civile;
5. previa intimazione da parte del consiglio di amministrazione, per mancata esecuzione, in tutto o in parte, della quota sottoscritta, ai sensi dell'articolo 2531, codice civile;
6. qualora il socio venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 19

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota in conformità di quanto disposto dagli articoli 2534 e 2535 codice civile.

Articolo 20

La liquidazione della quota al socio uscente o agli eredi del socio defunto è regolata dalle disposizioni dell'articolo 2535, codice civile.

La liquidazione della quota ha luogo dunque sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

I soci receduti o esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, e da cui dedurre proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capitale.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapp-

prezzo, ove versato.

Il rimborso della quota, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, dovrà essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio di esercizio.

In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui versata, si matura nella misura, con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Ferma l'applicazione di ogni altra inderogabile norma di legge al riguardo.

Articolo 21

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

Al trasferimento delle quote si applicano le disposizioni previste dall'art. 2530 codice civile e dalle altre norme di legge in materia.

Articolo 22

La responsabilità del socio uscente e degli eredi del socio defunto è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 2536 codice civile e dalle altre norme di legge in materia.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE

Articolo 23

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero);
- dalla riserva legale;
- dalla riserva formata dai versamenti a titolo di sovrapprezzo;
- dai fondi per lo sviluppo tecnologico per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale;
- da altri fondi od accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- da qualunque altra riserva o fondo costituito dall'assemblea e/o previsto dalla legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la cooperativa con il suo patrimonio.

Articolo 24

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La cooperativa può anche deliberare aumenti di capitale con modificazione dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2524, terzo comma, codice civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata del consiglio di amministrazione.

TITOLO VI

Esercizio - Sociale - Bilancio

Articolo 25

L'esercizio sociale va dal giorno 1 (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio ai sensi di legge.

Il consiglio di amministrazione è tenuto ad ogni altro adempimento contabile previsto dalla legge.

Il bilancio, redatto con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura ricorrendo le condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 2364, codice civile; in questi casi il consiglio di amministrazione segnala nella relazione prevista dall'articolo 2428, codice civile, le ragioni della dilazione.

La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge, destinandoli:

- non meno del 30% (trenta per cento), o della percentuale comunque richiesta inderogabilmente dalla legge, al fondo di riserva legale, ai sensi dell'art. 2545-quater codice civile, mai divisibile tra i soci, sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;

- il 3% (tre per cento), e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito ai sensi di legge;

- alla costituzione o all'incremento di altri fondi di riserva previsti, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea medesima e nel rispetto delle norme di legge in materia.

Gli eventuali utili residui saranno destinati all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla stessa assemblea che approva il bilancio e che non potrà essere superiore a quanto stabilito ex articolo 2514, primo comma, lettera a), codice civile, e quindi in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

I dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto

tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa è superiore ad un quarto; potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili; il tutto nel rispetto comunque dei limiti di legge e dell'articolo 2545 quinquies, secondo comma, codice civile.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della società, né all'atto del suo scioglimento.

La stessa assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci cooperatori, a titolo di ristorno, di un ulteriore trattamento economico, in misura non superiore ai limiti di legge, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno di cui sopra compete ai soci cooperatori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, in conformità con le prescrizioni dall'apposito regolamento e nel rispetto della parità di trattamento.

Qualora per disposizioni di legge fosse consentita l'emissione di strumenti finanziari, la remunerazione degli strumenti medesimi non potrà essere superiore al limite disposto per i requisiti della mutualità prevalente.

TITOLO VII

Assemblea

Articolo 26

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o tanti soci che rappresentano almeno un terzo della compagine sociale sottopongono alla loro approvazione e su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalla legge.

Le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Il diritto di voto spetta ai soci ai sensi di legge.

Ciascun socio ha un voto qualunque sia il valore della quota posseduta.

Articolo 25

L'assemblea deve essere convocata in tutti i casi previsti dalla legge.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dall'atto costitutivo nonché sugli argomenti che il consiglio di amministrazione o almeno un terzo dei soci sottopongono alla sua approvazione e su ogni altro argomento attribuito dalla legge alla sua competenza.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio dello Stato italiano.

La convocazione è effettuata mediante:

- lettera raccomandata o telegramma spediti ai soci almeno

otto giorni prima dell'adunanza al domicilio risultante dal

libro soci, ovvero

- lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta entro il predetto termine.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In ogni caso la deliberazione si intende adottata anche se l'assemblea non è stata convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché ad essa partecipino tutti i soci ai sensi di legge e tutti i componenti del consiglio di amministrazione e - se nominato - dell'organo di controllo, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto, e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Articolo 27

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta, anche non autenticata, ai sensi e nel rispetto delle norme di legge in materia, ed in ossequio alle quali la relativa documentazione è conservata agli atti sociali.

Articolo 28

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, ovvero in mancanza, dal vice presidente, o dalla persona designata dagli intervenuti.

Il presidente è assistito da un segretario, anche non socio, designato nello stesso modo, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un notaio.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 30

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, codice civile, l'assemblea delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà dei soci stessi. Sono fatte salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge.

TITOLO VIII

Amministrazione e Rappresentanza

Articolo 31

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, ma sempre in numero dispari, secondo quanto determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati dall'assemblea.

La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e cessano dalla carica alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Alla carica di amministratore possono essere nominati anche persone che non siano soci.

Articolo 32

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti del consiglio di amministrazione.

Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

L'assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Articolo 33

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi membri, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Perlomeno ogni 3 (tre) mesi gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa. E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 34

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano di età, in caso di assenza, impedimento o inerzia di questi, tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione si raduna sia nella sede della cooperativa, sia altrove, purché nel territorio dello Sta-

to, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da uno dei suoi membri con specifica indicazione degli argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o email da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo, e-mail e sms, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

La convocazione può essere contestuale al consiglio laddove siano presenti tutti i membri. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
2. che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta. Ogni amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine, e la portata; se si tratta di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'Organo amministrativo.

Il relativo verbale è sottoscritto dal presidente e dal Se-

gretario che potrà essere anche estraneo al consiglio.

Articolo 35

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta del presidente del consiglio o di tutti i componenti del consiglio di amministrazione, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Articolo 36

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali e istitori.

Il presidente del consiglio di amministrazione ed i singoli consiglieri delegati, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

TITOLO IX

Controlli

Articolo 37

L'assemblea, verificatisi i presupposti previsti dall'art. 2477 codice civile, nomina un sindaco unico o un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

Il collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge.

TITOLO X

Modificazioni dell'atto costitutivo

Articolo 38

Le modificazioni dell'atto costitutivo, la trasformazione, la fusione, la scissione, della cooperativa sono disciplinate dalle norme di legge in materia.

TITOLO XI

Liquidazione

Articolo 39

In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea provvederà ad assumere le necessarie delibere ai sensi dell'articolo 2487 codice civile e delle altre norme di legge in materia.

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO XII

Disposizioni Finali

Articolo 40

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo, oltre al regolamento di cui all'articolo 6 della legge 142/2001, potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti

Articolo 41

Per la risoluzione di qualunque controversia (purché possibile oggetto di arbitrato) che dovesse sorgere tra i soci, i loro eredi e la cooperativa, tra gli amministratori e la cooperativa, tra i sindaci e gli amministratori e tra i sindaci e la cooperativa, tra il revisore e la cooperativa, tra il revisore e gli amministratori, sull'interpretazione ed esecuzione del presente atto, le parti sono obbligate a rivolgersi ad un collegio composto da tre arbitri nominati dal presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la cooperativa.

Il presidente del Tribunale provvederà, altresì, su istanza

di un arbitro nominato, a designare, se necessario, il presidente del collegio arbitrale.

Gli arbitri giudicheranno ex bono et aequo secondo le norme di cui agli articolo 806 e seguenti codice di procedura civile.

Articolo 42

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le vigenti norme di leggi speciali in materia di cooperative e in particolare di cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la disciplina delle società cooperative, a norma dell'articolo 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato:

Mazzocca Antonetta

Saggese Maria Grazia

De Vivo Carola

Marco Marini Notaio Sigillo

[illegible]